



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI SALERNO

- SEZIONE LAVORO -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Michela Doronzo, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2015 vertente

tra

Nicola Cantalupo, nato il 9.6.1986, rappresentato e difeso dall'avv. Sabato Barra, giusta procura a margine del ricorso, e presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Salerno alla via Luigi Liguori n. 56;

ricorrente

e

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo;

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 2.1.2015, il ricorrente in epigrafe indicato dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola "Torricelle società cooperativa a.r.l." dal 1.4.2010 all'11.9.2010, per un totale di 92 giornate, e di essersi occupato della trasformazione del latte in prodotti caseari di vario genere (mozzarelle, burro, ricotta, formaggi, ecc.), osservando l'orario di lavoro indicato in ricorso – ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del provvedimento con cui l'Inps ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative svolte nell'anno 2010, comunicato con pubblicazione degli elenchi on-line del 15.9.2014. Sul presupposto dell'illegittimità del provvedimento



L'Inps, costituitosi in giudizio, ha resistito alle doglianze sollevate da parte ricorrente, eccependo, in via preliminare, la decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, allegando che il provvedimento di disconoscimento delle 92 giornate lavorative è derivato dagli accertamenti svolti dagli ispettori dell'Inps sulla azienda datrice di lavoro, sfociati nell'adozione del verbale unico di accertamento del 30.7.2013, dai quali è emersa la natura industriale dell'attività esercitata dalla azienda "Torricelle società cooperativa a.r.l." dal 2007 fino al 30.6.2013. Ha concluso, pertanto, per il rigetto della domanda attorea.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È pacifico tra le parti che l'azienda "Torricelle società cooperativa a.r.l.", presso cui il ricorrente afferma di aver prestato la propria attività lavorativa nel periodo che va da aprile a settembre del 2010, è stata sottoposta ad un accertamento ispettivo dell'Inps, sfociato nell'adozione del verbale unico di accertamento e notificazione n. 7200000356884, con il quale gli ispettori hanno accertato la natura industriale, e non agricola, dell'attività svolta dall'azienda stessa, per il periodo dall'1.10.2007 al 31.1.2012.

Invero, l'obbligo di iscrizione del personale dipendente all'assicurazione generale obbligatoria, nonché il conseguente inquadramento contributivo, è subordinato, esclusivamente, al dato formale dell'inquadramento del datore di lavoro in uno dei settori (industria, artigianato, agricoltura, terziario, ecc.) disposto dall'Inps, sulla base dell'attività svolta dallo stesso. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Inps, al

L'attribuzione iniziale della categoria può variare, come effettivamente accaduto nel caso di specie, per effetto di un'iniziativa diretta dell'Inps, che può finanche variare l'inquadramento del datore di lavoro in modo retroattivo, allorquando risulti che l'iniziale inquadramento sia stato errato a causa di dichiarazioni inesatte.

Alla regola generale dell'inquadramento unico dei lavoratori sulla base della categoria di appartenenza del datore di lavoro, il legislatore ha previsto una deroga, specifica per il lavoro agricolo, disponendo all'art. 6 legge 92/1979 che *"Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da: a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia; d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta; e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di rimboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività"*.

Si tratta di una previsione di carattere eccezionale, che in quanto tale non è suscettibile di interpretazioni analogiche. Solo nelle eccezionali ipotesi indicati nell'art. 6 citato è possibile operare una qualificazione del lavoratore, ai fini previdenziali, diversa da quella risultante dall'inquadramento attribuito al lavoratore.

Applicando quanto fin qui esposto al caso di specie emerge l'infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente. Ciò in quanto, come detto, è pacifico, e non potrebbe in ogni caso essere messo in discussione, nella presente sede, che la natura dell'attività svolta dalla azienda "Torricelle società cooperativa a.r.l." nell'anno 2010 è da considerarsi industriale, per effetto del provvedimento adottato dagli ispettori dell'Inps, che, oltretutto, non risulta allo stato essere stato contestato. Né può dirsi che l'attività svolta dal ricorrente rientri tra quei casi in cui eccezionalmente la legge consente il diverso inquadramento previdenziale del lavoratore, considerato che, per espressa allegazione del ricorrente stesso, egli svolgeva attività di trasformazione del latte in prodotti caseari.

In definitiva, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

La statuizione sulle spese segue la soccombenza, per cui, in assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dall'Inps.

Invero, va rilevato che la dichiarazione contenuta in calce al ricorso, in cui si dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c., non può assumere alcun valore, mancando la sottoscrizione personale della parte. Difatti, ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, è inefficace se non sottoscritta della parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che 'l'interessato' si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. (Cass. 10.9.2018, n. 21962; Cass. 10.11.2016, n. 22592; Cass. 4.4.2012, n. 5363)

La liquidazione, affidata al dispositivo, è effettuata sulla scorta dei parametri minimi fissati dal d.m. 55 del 2014, tenuto conto della tipologia di controversia (in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione 1.100 – 5.200 euro) e dell'attività svolta (con istruttoria). Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 d.m. 55/2014).

P Q M

Il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 2.1.2015, nell'interesse di **Nicola Cantalupo** (proc. n. 9/2015), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinta, così provvede:

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Inps, che liquida nella somma di euro 850,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e c.a.p. come per legge.

Così deciso in Salerno, il 22 maggio 2019.

Il giudice

Michela Doronzo

